# 3.3/1: art. 395 del *testo unico* [1]

*Art. 395* - Funzione docente

*1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.*

*2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.*

*In particolare, essi:*

a*) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;*

b*) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;*

c*) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;*

d*) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;*

e*) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.*

---

[1] Con l'unica modifca della suddivisione in due commi, la formulazione è quella del'art. 2 del *DPR 31 maggio 1974, n. 417*, *Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato*.